



IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Sezione Nona Civile

nella causa n. 24335 / 2021 promossa da:

(C.U.I. _____)

nato in PAKISTAN in data 20/01/1987

rappresentato e difeso dall'Avv. FIORE ORNELLA

Ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Interno-Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale in Torino Resistente

Con l'intervento del Pubblico Ministero

Il Collegio, nella seguente composizione:

Roberta Dotta	Presidente
Francesca Firrao	Giudice rel. est.
Monica Mastrandrea	Giudice

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

Ai sensi degli artt. **35 e 35bis D. L.vo 25/2008** (*“Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”*) come modificato/introdotta dal D.L. 13/2017 convertito con L. 46/2017.

Avente ad oggetto: Impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale del 05/11/2021, notificato in data 15/11/2021.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Premessa in fatto

Con ricorso depositato in data 15/12/2021 il ricorrente _____ nato in PAKISTAN in data 20/01/1987 ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato chiedendo al Tribunale di riconoscere in suo favore lo status di rifugiato o, in subordine, la protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, quella umanitaria o “protezione speciale”.

La Commissione Territoriale non si è costituita in giudizio, ma ha inoltrato in via telematica gli atti della procedura amministrativa.

Il Pubblico Ministero ha concluso come da parere in atti.

PDF Eraser Free

Il Collegio ha fissato udienza davanti al giudice delegato al 15/03/2023, rinviata al 14/11/2023 per permettere la rinnovazione dell'audizione del ricorrente. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

II. Sul merito della causa

Secondo quanto emerge dagli atti, il Richiedente faceva ingresso in Italia, privo di titolo di soggiorno e privo di documenti di identità, attraverso il confine italo-sloveno, in data 05/05/2021: in occasione dell'identificazione, egli dichiarava di chiamarsi [redacted] e di essere nato a Pounch Azad Kashmir, in PAKISTAN, il 20/01/1987.

Presentata domanda di Protezione Internazionale, in occasione dell'intervista svolta dalla Questura di Torino in data 12/07/2021 (vedasi **Modello C3**, in atti) il Richiedente dichiarava: di essere di etnia kashmiri; di essere di religione musulmana; di essere celibe; senza figli; di avere frequentato la scuola per 10 anni; di aver aperto un'attività in proprio come riparatore di telefoni; di parlare la lingua urdu; di essere membro Jammu Kashmir, National student Federation (NAP); di aver lasciato il proprio Paese il 21/12/2019; di essere transitato per Turchia, Grecia, Macedonia, Serbia, Bosnia, Croazia e Slovenia, di essere infine giunto in Italia.

In data 27/10/2021 il Richiedente, convocato ed interrogato dalla Commissione Territoriale, riferiva: di essere nato e cresciuto in Azad Kashmir, nel villaggio di Ghehan Pachiot, distretto di Rawalkot; di essere di etnia Pashtun e di religione musulmana; di aver studiato per 10 anni e di aver lavorato come riparatore di telefoni; di avere una famiglia di origine composta da padre (deceduto), madre, 5 fratelli e una sorella, attualmente residenti nel villaggio di origine; di aver lasciato il proprio Paese a causa di una mandato di arresto arrivato successivamente ad una manifestazione a favore della libertà del Kashmir tenutasi in data 11/12/2019 nella città di Rawalkot, in cui il richiedente veniva picchiato dalla polizia e costretto poi a nascondersi; il richiedente aggiungeva di essere diventato vicepresidente del partito JKNAP nel suo villaggio di Pachiot il 13/10/2019 e di aver ricevuto un mandato di arresto (*MPO16 Maintenance of Public Order*, art. 16) che prevede l'ergastolo e la pena di morte; per tale motivo lasciava il Paese il 21/12/2019; quanto al viaggio riferiva che il fratello contattava un amico falegname che lo nascondeva nel suo camion e di non aver contratto alcun debito per partire, in quanto il fratello gli aveva dato 30 mila rupie pakistane.

Sosteneva, infine, di non poter tornare in Patria per il timore degli effetti del MPO16 e di finire in carcere.

Con provvedimento del 05/11/2021 la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava la domanda.

La Commissione Territoriale motivava il diniego ritenendo non credibili gli elementi relativi ai motivi posti a fondamento della partenza, ovvero gli elementi relativi alla partecipazione, alle attività politiche del gruppo JKNAP e al possibile arresto in caso di rientro in Pakistan, in quanto non adeguatamente circostanziati e carenti di elementi di vissuto personale. La Commissione, in particolare, rilevava come il richiedente non fornisse elementi adeguati riguardo l'ideologia e la piattaforma politica del partito che dimostrava di conoscere solo il modo approssimativo, così come non forniva dettagli sulla sua partecipazione alle attività di partito, fornendo elementi vaghi e stereotipati, anche alla luce del ruolo ricoperto come vicepresidente del partito nella sezione locale.

Avverso la suddetta decisione il ricorrente proponeva impugnazione avanti a questo Tribunale.

In sede di impugnazione, la difesa del Richiedente lamentava l'erroneità della decisione osservando come la narrazione del signor [redacted] fosse invece perfettamente coerente, sia dal punto

PDF Eraser Free

di vista interno sia esterno, *indipendentemente dall'assenza di riferimenti all'ideologia del partito di cui era membro ed alla relativa "piattaforma politica"* e come il suo approccio alla politica non fosse ideologico, bensì pratico, incentrato sui problemi concreti che l'occupazione pakistana causava alla popolazione locale. Inoltre, la difesa rappresentava come la documentazione fornita dal richiedente, seppur considerata rilevante, non fosse stata oggetto di effettiva disamina e di come nella decisione non venisse dichiarato nulla in merito all'inutilizzabilità o ad eventuali dubbi sulla genuinità di quanto depositato.

La difesa del Richiedente lamentava l'erroneità della decisione osservando come il racconto del richiedente non fosse stato analizzato nell'ambito del corretto contesto socio politico del paese di provenienza, il Pakistan, con particolare riferimento al sistema giudiziario e alla presenza della "Linea di controllo" ("Line of Control", abbreviata in LOC), cioè la linea di demarcazione militare che divide le zone del Kashmir controllate dall'India da quelle controllate dal Pakistan che rende tutta l'area tra le più pericolose del pianeta, atteso anche il possesso di armi nucleari da parte di entrambi i Paesi coinvolti nella disputa, elemento che avrebbe permesso di ricondurre a linearità le apparenti contraddizioni in cui era incorso il soggetto, rendendo il suo narrato assolutamente credibile e quindi, pienamente fondante la richiesta protezione internazionale.

Il Collegio riteneva necessario rinnovare l'audizione personale del richiedente per chiarire alcuni punti del suo racconto e lo stesso veniva sentito alla presenza di un interprete di lingua urdu all'udienza del 13.11.2023.

In tale occasione ripercorreva le fasi della sua militanza politica, precisando modalità e tempi di incontro con i vertici del partito, sia prima che dopo l'espatrio.

In ordine ai criteri di valutazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, l'art. 3 del d. lgs. 251/2007, conformemente alla direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente valutare: a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione; b) le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi; c) la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

La norma specifica inoltre che *"il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine"*.

Quanto all'onere probatorio, lo stesso art. 3 D.Lgs. 251/2007 prevede che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale, *"tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda"*, dovendo l'esame della richiesta essere svolto in cooperazione con il richiedente.

La norma citata prescrive inoltre che, *"qualora taluni aspetti o elementi delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove"*, essi possano nondimeno essere considerati veritieri ove l'Autorità investita della domanda di protezione internazionale ritenga che:

- a) il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;

PDF Eraser Free

b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e sia stata fornita un'ideale motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

c) le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili e non siano in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso;

d) il richiedente abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, salvo che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;

e) dai riscontri effettuati il richiedente sia, in generale, attendibile.

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio di diritto secondo cui *“la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio”* (cfr. Cass. civ. Sez. VI Sent. n. 27336/2018; Cass. civ. Sez. I Sent. n. 3016/2019; Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 13088/2019).

I fatti costitutivi del diritto alla protezione, dunque, devono necessariamente essere indicati dal richiedente, su cui grava un dovere di cooperazione imposto dall'art. 3 d.lgs. 251/07 consistente nell'allegare, produrre e dedurre tutti gli elementi e i documenti necessari a motivare la domanda circa l'individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del Paese di provenienza, non potendo il giudicante *“supplire attraverso l'esercizio dei suoi poteri ufficiosi alle decisioni probatorie del ricorrente”* (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent. n. 3016/2019; Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 13088/2019).

L'onere probatorio attenuato, che tipicamente connota i giudizi in materia di protezione internazionale, non dev'essere confuso -in altri termini- con un inesistente onere di allegazione attenuato. La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che il principio dispositivo, se nella materia della protezione internazionale trova un'attenuazione per effetto delle speciali regole di cui all'art. 3 D.Lgs. 251/2007 e all'art. 8 D.Lgs. 25/2008, *“non trova però alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni dell'attore”* (cfr. Cass. civ. Sez. VI ord n. 19197/2019; Cass. civ. Sez. VI ord. n. 27336/2018).

III. Sulla domanda di protezione internazionale

Venendo all'esame dei presupposti per la concessione dell'invocata protezione internazionale, occorre rammentare che, a norma dell'art. 2 lett. e) D.Lgs. 251/2007, è *“rifugiato”* il *“cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10”*.

Gli atti di persecuzione possono assumere la forma di *“atti di violenza fisica o psichica”* (art. 7, co. 2 lett. a) D.Lgs. 251/07).

L'art. 8 D.Lgs. 251/2007 prevede che gli atti di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato debbano essere riconducibili a motivi *“tipici”*, quali quelli relativi alla *“razza”*, alla *“religione”*, alla *“nazionalità”*, al *“particolare gruppo sociale”* e all'*“opinione politica”* come definiti dalla norma citata.

PDF Eraser Free

Quanto alla protezione sussidiaria, invece, essa è accordata quando la situazione del richiedente non è particolarmente grave da giustificare lo *status* di rifugiato ma è tale da non consentire allo straniero di fare comunque rientro nel Paese d'origine.

A norma dell'art. 2, lett. g) D.Lgs. 251/2007, è *“persona ammissibile alla protezione sussidiaria”* il *“cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”*.

L'art. 14 D.Lgs. citato identifica il *“danno grave”*: a) nella condanna a morte o nell'esecuzione della pena di morte; b) nella tortura o in altra forma di pena o di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 251/07, i *“responsabili della persecuzione o del danno grave”* possono essere, oltre allo Stato o ai partiti o ad organizzazioni che controllano lo Stato, anche *“soggetti non statuali”* se lo Stato, i partiti o le predette organizzazioni, comprese quelle internazionali, *“non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi”*.

È stato chiarito dalla giurisprudenza che, laddove la minaccia di danno grave provenga da *“soggetti non statuali”*, l'Autorità giudiziaria ha il dovere di accertare, avvalendosi dei suoi poteri istruttori anche ufficiosi e acquisendo comunque le informazioni sul paese di origine del richiedente, *“l'effettività del divieto legale di simili minacce”* ove le stesse siano *“sussistenti e gravi”* (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord. n. 3758/2018).

Parte della giurisprudenza ammette, dunque, che la minaccia proveniente da un familiare o da soggetti terzi privati, pur trattandosi di *“vicenda privata”*, possa integrare i requisiti di cui all'art. 14 lett. b) del D.Lgs. 251/2007 purchè venga dedotta ed allegata la mancanza di protezione da parte delle autorità statuali, siccome incapaci di fronteggiare i fenomeni di violenza privati derivanti da regole tribali o ritorsioni sostanzialmente tollerate (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord. n. 16356/2017; Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord. n. 23604/2017).

Con specifico riguardo, invece, all'ipotesi contemplata dalla lettera c) dell'art. 14 D.Lgs. 251/07, occorre richiamare la definizione di *“conflitto armato”* elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, secondo cui *“si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”* (cfr. Corte Giustizia Unione Europea Sez. IV, Sent., 30/01/2014, n. 285/12).

Secondo le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), i rischi ai quali è esposta in generale la popolazione di un paese o una parte di esso non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno

PDF Eraser Free

grave ai fini in esame (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE), sicché *“l'esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 15, lettera c), della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinvio nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia”*(v., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, citata nel ricorso, e 30 gennaio 2014, Diakité, C-285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018” (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord. n. 9090/2019; conf. Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 11103/2019).

La giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di chiarire che *“l'ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale non è subordinata alla condizione che l'istante fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua situazione personale ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata, che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero nel proprio paese, lo possa sottoporre, per la sua sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente tale minaccia”* (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord. n. 25083/2017; conf. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord. n. 18130/2017).

* * *

Il Collegio, esaminati gli atti, ritiene che la valutazione della Commissione Territoriale in merito alla mancanza di credibilità del racconto del Richiedente sia condivisibile, atteso che in sede di impugnazione non sono state colmate le lacune probatorie già segnalate in sede amministrativa.

La Commissione ha rigettato la domanda ritenendo non credibile il narrato del richiedente soprattutto con riferimento al ruolo ricoperto all'interno del partito, ovvero quello di vicepresidente, ritenendo di conseguenza non credibile anche il racconto sul mandato di arresto e sul rischio di persecuzione da parte delle autorità locali.

Ebbene, nonostante la difesa sostenga la credibilità del racconto, questo Collegio condivide le perplessità manifestate dalla Commissione, in quanto il richiedente in sede di audizione non ha saputo fornire delle informazioni dimostrative del fatto che il predetto abbia realmente svolto un'attività di una certa importanza all'interno del partito JKNAP. In particolare, non solo non ha saputo fornire una descrizione dettagliata della struttura del partito, dei suoi membri, e dell'ideologia del partito stesso, o ancora, della concreta attività svolta al suo interno, ma ha fornito un racconto alquanto scarno di dettagli nonostante le varie domande, soprattutto con riguardo alle vicende che lo avrebbero portato ad essere oggetto di un mandato di arresto. Il richiedente non ha saputo riferire per quale motivo abbia scelto di aderire in particolare al partito JKNAP, non essendo in grado di riferire le differenze tra questo partito e gli altri presenti sul territorio (limitandosi a dire che tutti questi partiti si occupano dell'indipendenza del Kashmir) e motivando la sua militanza solo alla luce del fatto che il fratello maggiore è stato membro del partito, con il suo stesso ruolo, ovvero quello di parlare ai ragazzi per affiliarli al partito (D: *“Perché avete scelto questo gruppo e non un altro?”*, R: *“tutti questi gruppi parlano della libertà del Kashmir, ma visto che mio fratello già*

PDF Eraser Free

seguiva questo gruppo anche io seguivo lo stesso gruppo”; D: *“Ma quale è la differenza tra il suo gruppo e gli altri gruppi? R: “ma non c’è molta differenza tra i vari gruppi sono sempre per la libertà del Kashmir. Il nostro gruppo ha come presidente un signore che si chiama gli altri gruppi hanno altri Presidenti. Ognuno sceglie quello che gli piace di più come modo di parlare.”* Ne deriva che il ruolo effettivamente svolto dal richiedente per il partito è stato di tipo prettamente gregario e non un ruolo di vertice, come dallo stesso richiedente affermato (D: *“All’interno del gruppo che ruolo aveva?”*, R: *“Per le persone del villaggio e per le cose organizzate all’interno del villaggio il mio ruolo era quello di Presidente, mentre per le cose organizzate fuori dal villaggio io ero solo un organizzatore”*; D: *“Lei come era diventato con un ruolo importante nel gruppo?”*, R: *“Io facevo la motivazione ai ragazzi giovani. Io spiegavo di questo partito alla gente del villaggio e da quando c’ero io erano diventati circa 25 i ragazzi del villaggio che seguivano questo partito e quindi per il villaggio io ero diventato il presidente”*); ruolo che gli era stato conferito a livello locale, nel suo villaggio, senza nessun tipo di elezione (D: *“Lei aveva detto che per il villaggio era come il Presidente, c’era stata un’elezione per questo ruolo oppure no?”*, R: *“Non c’è stata nessuna votazione, era solo perché avevo riunito 25/30 persone”*). Con riferimento all’ordinanza di arresto prodotta dal richiedente (MPO16), dalle fonti internazionali consultate emerge come la pena massima sia di 3 anni e non di 26 anni <https://voicepk.net/2023/05/explainer-origins-and-application-of-the-mpo-ordinance-1960/>

L’articolo 16 (Diffusione di voci) prevede che chiunque faccia un discorso, sia con parole dette o scritte, sia con segni o con rappresentazioni visibili o udibili o comunque diffonda dichiarazioni, voci o notizie, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa, o con entrambi se tali discorsi, dichiarazioni, voci o segnalazioni possono favorire un’attività pregiudizievole alla pubblica incolumità o al mantenimento dell’ordine pubblico.

Invitato a fornire chiarimenti, il richiedente ha insistito rispondendo vagamente che *la pena per il MPO16, può essere 20 anni o di più, può essere che quando scendo all’aeroporto mi portano via e basta.*

Quanto al timore di essere perseguitato rileva come il richiedente stesso abbia affermato che suo fratello, membro del partito che in passato ha ricoperto il suo stesso ruolo, viva attualmente in Kashmir e non abbia subito ripercussioni (...*Mio fratello maggiore è sempre in Kashmir. D: “Lui non ha avuto problemi?”*, R: *“Mio fratello non ha avuto nessun problema perché adesso è diventato vecchio e non è più interessato alla politica, mio fratello ha circa 45/50 anni”*). Anche dal racconto del suo rapporto con in Presidente del partito emerge un’incongruenza, avendo da una parte il richiedente affermato che da quando è in Italia non lo ha più sentito se non una volta perché è sempre occupato e al contempo affermando che ha ottenuto la tessera del partito direttamente dal Presidente semplicemente recandosi da lui prima di lasciare il Paese (D. *“Si ricorda in quale occasione le ha dato questa tessera visto che è di circa un mese prima della sua partenza? Soprattutto visto che ha detto che queste tessere le dava solo il presidente e che non si incontrava sempre il Presidente”*, R. *“ero andato solo a salutarlo e lui mi aveva dato la tessera. Se lui era in ufficio potevi andare a salutarlo quando volevi”*, D. *“Ma perché poi invece lo ha sentito così poco?”*, R: *“Dipende sempre dalla situazione, adesso è diverso, e anche io non ho voluto sentirlo così tanto”*; D: *“Lei ha ancora contatti con il Presidente del suo gruppo? R: da quando sono qui lo ho sentito solo una volta”*. D: *“come mai?”* R: *“non l’ho potuto sentire tanto perché è in carcere da 3 mesi”*. D. *“Ma lei è qui da 3 anni, mentre il presidente è in carcere solo da 3 mesi, perché prima non lo ha sentito?”*, R: *“il Presidente non ha tempo di parlare con tutti e quindi io sono già contento di averlo sentito una volta. Poi anche io ero impegnato da quando sono arrivato qui.”*).

PDF Eraser Free

Il richiedente non è riuscito nemmeno a spiegare il possesso di un documento di identità, valido per l'espatrio, quasi come fosse un passaporto a detta del ricorrente, rilasciato nel 2011 con validità decennale come cittadino residente all'estero ed in particolare negli Emirati Arabi.

Al riguardo il richiedente si è limitato a riferire che gli era stato rilasciato quando aveva richiesto il visto di 3 mesi per lavorare a Dubai (D: *Quel documento è del 2011, lei dove stava nel 2011?* R: *si stavo a Dubai in quel periodo.* D: *Come mai?* R: *ero andato sul visto. Per cercare un lavoro migliore.* D: *Quando è tornato?* R: *il mio visto era di tre mesi ed ero tornato dopo tre mesi.* D: *Come mai non ha rifatto i documenti dopo il rientro?* R: *non ne avevo bisogno perché non stavo andando in altri paesi dell'Est.* D: *È sicuro che per un visto di tre mesi le hanno rilasciato una carta di identità valida dieci anni?* R: *la carta di identità pachistana è sempre di dieci anni. Quella è scritta in inglese perché serve per andare fuori all'estero e vale per tutti gli altri paesi).*

Il racconto si presenta in più punti poco dettagliato e caratterizzato da incoerenze interne: il ricorrente non è stato pertanto in grado di evidenziare aspetti che permettessero di superare il giudizio di non credibilità formulato dalla Commissione Territoriale.

In definitiva, il timore paventato dal ricorrente deve ritenersi non credibile e, in ogni caso, solo di matrice soggettiva.

A fronte dei rilievi esposti, pertanto, non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi degli artt. 2 lett. e), 7 e 8 D.Lgs. 251/2007 così come meglio definiti nel paragrafo che precede: in particolare, non sono stati evidenziati, a danno del ricorrente, episodi qualificabili come atti di reale persecuzione, fisica o psichica, posti in essere per motivi legati alla razza, alla religione, alla nazionalità, al particolare gruppo sociale di appartenenza, all'opinione politica.

Similmente, non ritenendo credibile il racconto del richiedente, non sono emersi, ex art. 2, lett. g), *fondati motivi di ritenere* che il Richiedente *non possa o non voglia avvalersi della protezione del suo paese contro il rischio effettivo di subire, facendovi ritorno, un danno grave – dovendosi per tale intendere, ai sensi dell'art. 14, lettere a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251, la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte, tortura o altra forma di pena o trattamento disumano o degradante.*

Infine, per valutare se risulti integrata la terza ipotesi di danno grave di cui alla lettera c) dell'art. 14, e cioè una *minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*", tale riferimento, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretato nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (così, da ultimo, Cass. ord. N. 13858 del 31.5.2018; n. 25083 del 23.10.2017).

Nel caso in esame, considerata la credibilità del racconto fornito dal richiedente relativamente al paese di provenienza, il Pakistan – regione di Azad Kashmir, il Collegio ritiene sussistere i presupposti di cui all'art. art. 14 lett. c), del D.Lgs. n. 251 del 2007, norma che ha recepito l'art. 15, lett. c) della direttiva 2004/83/CE, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

PDF Eraser Free

Sul punto si deve richiamare la definizione di “conflitto armato” quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C – 285 /12 – Diakité) secondo cui *“si deve ammettere l’esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l’intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”*.

Occorre altresì aggiungere che i rischi a cui è sottoposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un Paese, di norma, non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave; la sola eventuale sussistenza di un conflitto armato è elemento idoneo a giustificare la protezione sussidiaria, non già di per sé ed in modo autosufficiente, ma nella sola misura in cui si ritenga che gli scontri armati in atto siano all'origine di una minaccia grave ed individuale alla vita del richiedente asilo di volta in volta interessato; in particolare, secondo l’insegnamento della Suprema Corte *“il requisito dell’individualità di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest’ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d’origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente”*(Cass. n. 21035/2017; Cass. n. 16202/2015).

Va altresì precisato che la Corte di Giustizia (nella sentenza Elgafaji n. 172 del 2009) non ha negato in assoluto il requisito della personalizzazione della minaccia con riferimento all’ipotesi sub lettera c), ma ha solo specificato che l’esistenza di una siffatta minaccia grave e individuale alla vita o alla persona può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia.

Nel caso di specie tali presupposti sussistono.

Dalle numerose fonti consultate, risulta che il PAKISTAN nella regione di AZAD KASHMIR sia caratterizzato da una situazione di forte instabilità.

La regione del Kashmir occupa un vasto bacino alluvionale tra l’estremità nord-occidentale della catena dell’Himalaya ed il versante meridionale del Karakoram, ed è situata a nord del subcontinente indiano fra India e Pakistan, che ne rivendicano la sovranità dal 1947. Mentre la Cina rivendica e controlla attualmente le regioni dell’Aksai Chin e del Shaksgam, i territori contesi tra Pakistan e India risultano più problematici, essendo divisi dalla c.d. Linea di Controllo (Line of Control, LoC) gestita dall’esercito di ciascun Paese nel rispettivo lato.¹

¹ S. Cordera, *Sguardi sull’India contemporanea*, http://www.iai.it/sites/default/files/indiaindie_04.pdf; T. Kulkarni, *The escalation of ceasefire violations across the Line of Control*, South Asian Voices, 20 agosto 2020, <https://southasianvoices.org/the-escalation-of-ceasefire-violations-across-the-line-of-control/>.

PDF Eraser Free

Il report EUAA relativo alla situazione di sicurezza in Pakistan, pubblicato nell'ottobre 2021, rileva che *“il territorio del Kashmir controllato dal Pakistan è formato dall'Azad Jammu e Kashmir (AJK o comunemente chiamato Azad Kashmir o AK) e dal Gilgit-Baltistan (GB). Il 4 agosto 2020, il Primo Ministro del Pakistan ha rivelato una nuova mappa politica dei confine nazionali del Pakistan, che include l'intero Kashmir, confermando così la rivendicazione politica del territorio”*.²

Il rapporto tra Pakistan ed India è teso da decenni. L'India accusa il Pakistan di sostenere gruppi militanti quali Jaish-e-Muhammad (JeM), Lashkar-e-Taiba (LeT) e Hizb-ul-Mujahideen (HM), che avrebbero le loro basi operative nella regione dell'Azad Kashmir e che rivendicano l'annessione dello Jammu e Kashmir al Pakistan.³ I gruppi militanti della regione del Kashmir amministrato dall'India manifestano il malcontento in merito allo stato della zona e reclutano i giovani. Un mese dopo un attacco avvenuto a Pulwama, il Pakistan ha iniziato un'operazione di repressione di gruppi che ritiene essere affiliati ad organizzazioni vietate.

Dal 2019, i rapporti tra Pakistan ed India si sono ulteriormente deteriorati a causa di crescenti tensioni ed atti di rappresaglia, iniziati con l'attacco rivendicato da Jaish-e-Muhammed (JeM) del febbraio 2019 a Pulwama, nel Kashmir amministrato dall'India. Nello specifico, si è trattato di un attacco suicida nel distretto di Pulwama, costato la vita a 46 militari indiani.⁴ A seguito di tale evento, il 26 febbraio 2019, l'aviazione Indiana ha condotto bombardamenti aerei a Balakot in Pakistan, colpendo quello che hanno descritto come un centro di addestramento JeM. Il 5 agosto 2019, con un decreto presidenziale, l'India ha rimosso dalla sua Costituzione lo status di autonomia speciale concesso al Kashmir (Kashmir amministrato dall'India). Il Pakistan ha reagito annunciando l'espulsione dell'Alto Commissario indiano a Islamabad, nonché l'interruzione dei rapporti commerciali con l'India.⁵ Nel novembre 2019, a seguito dell'apertura di un corridoio per consentire ai pellegrini indiani l'accesso senza visto ai santuari di Kartarpur, la situazione tra i due Paesi sembrava essersi normalizzata.⁶ Tuttavia, a causa di una faida diplomatica e dell'accusa, da parte del primo ministro Pakistano Imran Khan, che l'India fosse responsabile e mandante dell'attacco avvenuto al palazzo della Borsa di Karachi, i rapporti si sono nuovamente deteriorati.⁷ Nell'agosto 2020, il Pakistan ha chiesto agli Stati Uniti di intervenire in qualità di mediatore per cercare di ridurre le tensioni con l'India.⁸

Una *Query* di EUAA, riguardante il Kashmir amministrato dal Pakistan, presenta una panoramica, compilata attraverso la consultazione di numerose fonti, della situazione di sicurezza. I

² EUAA, *Pakistan Security situation*, ottobre 2021, p. 102, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_10_EASO_COI_Report_Pakistan_Security_situation.pdf.

³ Stanford University, *Mapping Militant Organizations – Pakistan*, <http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/maps/view/pak>.

⁴ ICG, *Deadly Kashmir Suicide Bombing Ratches up India-Pakistan Tensions*, 22 febbraio 2019, <https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/kashmir/deadly-kashmir-suicide-bombing-ratches-up-india-pakistan-tensions>.

⁵ BBC News, *Kashmir dispute: Pakistan downgrades ties with India*, 7 Agosto 2019, https://www.bbc.com/news/world-asia-49267912?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/cx1m7zg0wwzt/kashmir&link_location=live-reporting-story; International Crisis Group, *Raising the Stakes in Jammu and Kashmir*, 5 agosto 2020, <https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/kashmir/310-raising-stakes-jammu-and-kashmir>.

⁶ Anadolu Agency, *India-Pakistan in 2019: Mistrust plagues relations*, 24 dicembre 2019, <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/india-pakistan-in-2019-mistrust-plagues-relations/1682882>.

⁷ Deutsche Welle, *Pakistan's Imran Khan blames India for stock exchange attack*, 30 giugno 2020, <https://www.dw.com/en/pakistan-s-imran-khan-blames-india-for-stock-exchange-attack/a-53998863>.

⁸ Dawn, *Pakistan urges US to help de-escalate tensions with India*, 12 agosto 2020, <https://www.dawn.com/news/1573949/pakistan-urges-us-to-help-de-escalate-tensions-with-india>.

PDF Eraser Free

dati statistici, specialmente per quanto concerne il numero di vittime, risultano variare a seconda della fonte consultata:⁹

L'*Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation* (ACCORD), utilizzando i dati del progetto *Armed Conflict Location & Event Data Project* (ACLED), nel 2019 ha documentato 317 incidenti in AK, dei quali 52 hanno causato 125 vittime. Nel primo trimestre del 2020, la stessa fonte ha registrato 28 incidenti in AK, di cui 7 mortali (con 10 decessi registrati). ACLED ha raccolto dati su 96 eventi violenti nel 2019 in Azad Kashmir, consultando rapporti di fonti disponibili pubblicamente: 71 eventi sono stati codificati come battaglie, 19 come esplosioni / violenza a distanza e 6 come violenza contro i civili. La *think tank Pak Institute for Peace Studies* (PIPS) non ha menzionato alcun 'attacco terroristico' in Azad Kashmir nel 2019, mentre ne aveva registrato uno nel 2018. Il *Pakistan Institute for Conflict and Security Studies* (PICSS) ha riferito di un attacco ad opera di militanti nel 2019 e ha descritto la situazione della sicurezza in Azad Kashmir come 'stabile'. Tra l'1 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, ACLED ha registrato 78 eventi violenti in Azad Kashmir, 68 dei quali codificati come battaglie, 9 come esplosioni / violenza a distanza e 1 come violenza contro i civili. In questo lasso di tempo, la maggior parte degli incidenti sono stati segnalati in Haveli (24 eventi violenti), Khotli (21 eventi violenti) e Bhimber (11 eventi violenti). Il *Center for Research and Security Studies* (CRSS), un think tank Pakistano che conduce ricerche sulla sicurezza regionale, ha registrato 9 vittime (1 mortale e 8 feriti) in AK a seguito di 'attacchi terroristici e operazioni antiterrorismo' nel 2019. Nel primo e nel secondo trimestre del 2020, il CRSS non ha registrato alcuna 'vittima per violenza' in AK. Il *South Asia Terrorism Portal* (SATP) non menziona vittime civili di attacchi terroristici in AK tra il 2016 ed il settembre 2020. SATP registrava 2 vittime nel 2015 e 13 nel 2009.

Oltre agli eventi terroristici sopra riportati, è opportuno menzionare quanto avviene in particolar modo lungo la Linea di Controllo (LoC), vale a dire il confine lungo 740 km, uno dei più militarizzati al mondo, che separa il Kashmir amministrato dall'India dal Kashmir amministrato dal Pakistan, e viene gestito dai rispettivi eserciti, ognuno sul proprio territorio. Le violazioni del cessate il fuoco includono spari al confine, nonché invasioni fisiche dalla parte opposta della linea. Dopo un picco di fuochi incrociati nel 2001 e nel 2002, il Pakistan ha annunciato la cessazione delle ostilità nel novembre 2003, che divenne nota come accordo di cessate il fuoco. Tuttavia, negli anni si sono registrate molteplici violazioni sia dall'una che dall'altra parte del conflitto.¹⁰

Il quotidiano pakistano Dawn ha riferito che, il 30 luglio 2019, lungo la LoC, sul versante dell'Azad Kashmir, le truppe indiane hanno fatto ricorso a quelli che gli ufficiali hanno descritto come bombardamenti a tappeto.¹¹ Nell'aprile 2020, si è verificata una situazione di violenza esponenziale lungo la LoC. Entrambe le parti si accusano a vicenda rispetto a chi abbia agito per prima, nonché per gli attacchi indiscriminati contro i civili.¹² Dei 123 attacchi transfrontalieri perpetrati dal Border Security Force indiano, 117 si sono concentrati lungo la linea di confine LoC.

⁹ EUAA – COI Query, *Situation in Pakistan-administered Kashmir*, 6 ottobre 2020, pp. 10-12, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2020_10_Q27_EASO_COI_Query_Response_Pakistan_Kashmir.pdf.

¹⁰ EUAA – COI Query, *Situation in Pakistan-administered Kashmir*, 6 ottobre 2020, p. 12, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2020_10_Q27_EASO_COI_Query_Response_Pakistan_Kashmir.pdf.

¹¹ Dawn, *2 killed, at least 19 injured due to 'carpet bombing' by Indian troops along LoC*, 30 luglio 2019, <https://www.dawn.com/news/1497092>.

¹² Al Jazeera, *India-Pakistan tensions: All the latest updates*, 10 Marzo 2019, <https://www.aljazeera.com/news/2019/02/india-pakistan-tensions-latest-updates-190227063414443.html>; T. Dalton, *How Different Is the "New Normal" from the Old Normal in South Asian Crises?*, Carnegie Endowment for

PDF Eraser Free

Nell'ultimo report EASO concernente il Pakistan, pubblicato nell'ottobre 2021, viene osservato quanto segue, circa gli scontri tra India e Pakistan sulla LoC. Sulla base delle fonti consultate, tra cui PIPS, la situazione sulla LoC e al confine di fatto tra le parti del Kashmir controllate dall'India e dal Pakistan è rimasta 'relativamente più volatile' ['relatively more volatile'] in termini di numero di violazioni transfrontaliere documentate nel 2020. Secondo PIPS nel 2020 si sono verificati 114 attacchi transfrontalieri, rispetto ai 123 attacchi transfrontalieri nel 2019. Questi 114 attacchi transfrontalieri al confine tra Pakistan e India nel 2020 hanno causato la morte di 45 e 204 feriti. La maggior parte delle vittime erano civili e la maggior parte di tali attacchi si è concentrata nei distretti di Kotli, Bhimber, Poonch e Haveli. Un picco di attacchi transfrontalieri è stato notato dal PIPS nel novembre 2020 rispetto ai mesi precedenti nel 2020. Secondo un rapporto del CRSS, nel 2020 si sono verificati 75 attacchi transfrontalieri al confine tra India e Pakistan, in cui 69 persone sono state uccise e 169 ferite.¹³ Secondo il report EUAA, "nel febbraio 2021, è stato riferito che l'India abbia commesso 3.097 violazioni del cessate il fuoco nel 2020, che hanno ucciso 28 civili e ferito 257. Secondo quanto riferito, il Pakistan ha commesso 5.133 violazioni. Il 25 febbraio 2021, Pakistan e India hanno riaffermato il loro impegno per l'accordo di cessate il fuoco del 2003 insieme alla LoC. All'inizio di maggio 2021 entrambe le nazioni si sono accusate a vicenda di aver violato l'accordo di cessate il fuoco dopo uno scontro a fuoco nel settore di Ramgarh. Alla fine di giugno 2021, l'India ha dichiarato che due veicoli aerei senza pilota (UAV) carichi di esplosivo si sono schiantati nel territorio indiano del Kashmir".¹⁴ Gli attacchi nel distretto di Kotli nel corso del 2021 sono confermati altresì dall'ultimo report pubblicato da PIPS.¹⁵

In aggiunta, secondo una recente risposta ad un quesito relativo alla situazione in Kashmir, pubblicata da EUAA, su consultazione di molteplici fonti, "Le violazioni dei diritti umani nell'AK includono la [...] restrizioni alle libertà di associazione, riunione, espressione e parola, diritto all'informazione, mezzi di comunicazione liberi, equo processo democratico e sorveglianza della popolazione da parte dei servizi di intelligence Pakistani. Vengono poste limitazioni alle critiche nei confronti del governo e dell'esercito. [...] I gruppi sociali soggetti a discriminazione nel Kashmir amministrato dal Pakistan includono donne, appartenenti alla comunità LGBT+, minoranze etniche, gruppi religiosi non sunniti, rifugiati Afghani e persone sfollate dal Jammu e Kashmir amministrati dall'India. L'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR) ha pubblicato due rapporti sulla situazione dei diritti in Kashmir, uno nel giugno 2018 ed un aggiornamento nel luglio 2019. Secondo il report del luglio 2019, le violazioni dei diritti umani nel Kashmir amministrato dal Pakistan includono restrizioni alle libertà di espressione e opinione, riunione e associazione, possibilità limitate in relazione alle decisioni su questioni locali, uso improprio delle leggi antiterrorismo, restrizioni alla libertà di religione o credo e sparizioni forzate".¹⁶

International Peace, 8 Maggio 2020, <https://carnegieendowment.org/2020/05/08/how-different-is-new-normal-from-old-normal-in-south-asian-crises-pub-81746>.

¹³ EUAA, *Pakistan Security situation*, ottobre 2021, p. 53, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_10_EASO_COI_Report_Pakistan_Security_situation.pdf.

¹⁴ EUAA, *Pakistan Security situation*, ottobre 2021, p. 105, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_10_EASO_COI_Report_Pakistan_Security_situation.pdf.

¹⁵ PIPS, Conflict and Peace Studies VOLUME 14 Jan - June 2022 NUMBER 1 PAKISTAN SECURITY REPORT 2021, 4 gennaio 2022, <https://www.pakpips.com/web/wp-content/uploads/2022/01/Sr2021FinalWithTitles.pdf>.

¹⁶ EASO – COI Query, *Situation in Pakistan-administered Kashmir*, 6 ottobre 2020, p. 9, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2020_10_Q27_EASO_COI_Query_Response_Pakistan_Kashmir.pdf.

PDF Eraser Free

Pertanto, in relazione all'ipotesi contemplata dalla lett. c) dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007, si ritiene nel caso di specie, sulla base delle COI aggiornate, che la zona di origine del richiedente, vale a dire il villaggio di Pachiote, nell'Azad Kashmir, nei pressi della c.d. LoC, al confine con l'India sia caratterizzata da una situazione di "violenza indiscriminata" generata da "conflitto armato" nel significato più sopra precisato, tale da mettere in pericolo la vita e l'incolumità fisica di qualunque civile per la sola presenza fisica sul territorio nazionale.

Considerato che il richiedente è cresciuto a Pachiote, distretto di Rawalakot, nella regione di AZAD KASHMIR dove ha vissuto nel periodo precedente al suo allontanamento dal PAKISTAN, e che tale circostanza non è stata messa in discussione dal provvedimento impugnato, non vi è dubbio che per lui sussistano i presupposti per la protezione sussidiaria richiesta.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che sussista al momento una situazione di violenza tale per cui possa affermarsi che vi sia un rischio effettivo di danno grave ex art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2007, atteso che nel Paese si riscontra una situazione di conflitto armato e di violenza generalizzata.

Va quindi accolta la domanda relativa al riconoscimento della protezione sussidiaria.
Assorbita ogni ulteriore domanda.

IV. Sulle spese di lite

Si compensano le spese considerato che è stata accolta solo la domanda subordinata.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:

Accoglie il ricorso in ordine alla domanda subordinata e **Dichiara** che

_____ ha diritto alla Protezione Sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) D.Lvo 251/2007;

Dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;

Compensa le spese di causa.

Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione al Questore, alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.

Così deciso nella Camera di Consiglio del tribunale di Torino del 20/11/2023

Il Giudice rel. est.
Dr. Francesca Firrao

Il Presidente
Dr. Roberta Dotta